Mercoledì 19 Dicembre 2012 Anno XLIII - N. 23

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 43
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili). **pag. 3**

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 44
Ordinamento della professione di guida alpina. **pag. 6**

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 45
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale). **pag. 15**

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 46
Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). pag. 17

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 47
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. pag. 18

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012 N. 43

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili))

1. Il titolo della l.r 5/2010 è sostituito dal seguente: "Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili".

Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 5/2010)

1. L'articolo 1 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1
(Finalità)

1. Nell'ambito della prevenzione dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.".

Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 5/2010)

1. L'articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall'alto:
   a) nuova costruzione;
   b) sostituzione edilizia;
   c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell'orditura principale della copertura;
   d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.
2. Per l'esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall'alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l'adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni

ed integrazioni.”.

Articolo 4
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 5/2010)

1. L’articolo 3 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3
(Documentazione)

1. Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:
   a) elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
   b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.
2. A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell’installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:
   a) dichiarazione di corretta installazione;
   b) manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;
   c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.
3. Negli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l’utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l’utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012 N. 43

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Giovanni Boitano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 18 in data 29 dicembre 2010;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 gennaio 2011, dove ha acquisito il numero d’ordine 120;
c) è stato assegnato alle Commissioni consiliari III e VI ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del

Regolamento interno del Consiglio in data 10 gennaio 2011;

d) le Commissioni consiliari III e VI si sono espresse favorevolmente ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno a maggioranza con emendamenti nella seduta del 3 dicembre 2012;

e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2012;

f) la legge regionale entra in vigore il 3 gennaio 2013.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

con il presente disegno di legge la Regione Liguria intende apportare sintetiche modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 ad oggetto: "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili", che si sono rese necessarie a seguito di segnalazioni da parte delle associazioni di categoria e degli operatori del settore che, pur condividendo le finalità della legge, hanno evidenziato alcune difficoltà applicative e dubbi interpretativi in merito alla legge stessa.

Di conseguenza, l'Esecutivo regionale ha predisposto un articolato che, partendo dalla sostituzione del Titolo della legge originaria al fine di renderlo coerente con i contenuti e l'ambito di applicazione della stessa, procede con la modifica dell'articolo 2 che, al fine di evitare aggravi di spesa per i committenti, nel caso di interventi di semplice manutenzione o mera installazione di impianti, limita l'obbligo di installazione di dispositivi permanenti agli interventi che comportino almeno il rifacimento totale del manto di copertura, ferma restando l'applicabilità della normativa statale vigente in materia di sicurezza, e con la modifica dell'articolo 3 recante una miglior definizione della documentazione da presentare da parte del progettista a corredo degli elaborati richiesti per il conseguimento del titolo edilizio e la documentazione da rilasciare al committente, da parte dell'installatore a lavori eseguiti. E' stata, inoltre, prevista, in caso di interventi successivi all'installazione, la valutazione dell'utilizzo dei dispositivi permanenti nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

In sede di esame referente da parte delle Commissioni congiunte III e VI, competenti nel merito, è stata dedicata attenzione alle problematiche affrontate dal suddetto disegno di legge, condividendo brevi emendamenti, di iniziativa consiliare, finalizzati a rendere esaustiva l'applicazione di tutti i sistemi di sicurezza previsti, consentendo ai destinatari della legge di poter scegliere, in via alternativa, autonoma e senza vincoli, sia il tipo di messa in sicurezza previsto dalla normativa originaria, sia quello indicato dalla nuova legge in itinere facente riferimento al decreto legislativo 81/2008, il tutto nell'ottica di mantenere, comunque, sempre elevato il livello di attenzione rispetto al tema della sicurezza nei cantieri, a salvaguardia dell'incolumità di lavoratori ed operatori.

Infine, pur riconoscendo che la nuova legge è senz'altro migliorativa rispetto a quella vigente, al termine dell'iter istruttorio sono state espresse preoccupazioni sulle possibili interpretazioni da parte degli Uffici comunali e, pertanto, a garanzia delle esigenze che potrebbero essere manifestate dai cittadini, l'Esecutivo regionale ha assicurato che farà predisporre una circolare interpretativa da parte degli Uffici tecnici.

Auspico, in conclusione, che il presente disegno di legge sia suffragato a voti unanimi da parte dell'Assemblea legislativa, al fine di consentire all'Ente Regione di adottare entro la fine dell'anno in corso le nuove disposizioni che sicuramente potranno agevolare l'applicazione della normativa in questione.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)

Il presente DDL si rende necessario causa le problematiche e i dubbi segnalati dalle associazioni di categoria ed operatori del settore in merito alla legge stessa.

In Commissione il Gruppo PDL ha approvato l'emendamento presentato dalla Giunta che dà facoltà ai soggetti interessati di poter scegliere se applicare la normativa nazionale ovvero quella regionale, anche se il voto finale è stato di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 è pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2.*

Note all'articolo 2

- *Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;*
- *La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;*
- *La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 è pubblicata nel B.U. 9 giugno 1976, n. 23.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Affari Giuridici e Statistica.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 44

Ordinamento della professione di guida alpina.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina in Liguria, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2
(Oggetto della professione di guida alpina)

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
   a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
   b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
   c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo e, comunque, laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 16.

Articolo 3
(Gradi della professione)

1. La professione si articola in due gradi:
   a) aspirante guida;
   b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore

impegno, come definite dal direttivo del Collegio regionale delle guide alpine ai sensi dell'articolo 12, comma 2, con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste qualora l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, decade di diritto dall'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 4.

Articolo 4
(Albo professionale delle guide alpine)

1. L'esercizio della professione di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo è subordinato all'iscrizione all'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.
2. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti apposita tessera e distintivo.
3. L'iscrizione all'albo professionale della Regione Liguria va fatta per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. L'iscrizione all'albo professionale, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine della Regione Liguria, abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di più regioni è ammessa l'iscrizione a più di un albo, sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 5.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, è considerato esercizio stabile della professione, l'attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti per un periodo superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno.

Articolo 5
(Condizioni per l'iscrizione nell'albo)

1. L'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica di cui all'articolo 7 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni ed al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della medesima.

Articolo 6
(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta all'albo della Regione Liguria, all'albo corrispondente di un'altra Regione.
2. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine iscritte in albi professionali differenti da quello della Regione Liguria che intendono esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della Regione Liguria.
3. Il Collegio regionale delle guide alpine provvede all'iscrizione per trasferimento di cui al comma 2, previa presentazione di certificazione, da parte del richiedente il trasferimento, di effettiva iscrizione presso l'albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.
4. I cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente, in Liguria la professione di guida alpina sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. La guida alpina - maestro di alpinismo iscritta ad albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, intenda svolgere l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intenda esercitare in Liguria, può richiedere l'aggregazione temporanea all'albo professionale della Liguria conservando l'iscrizione all'albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

6. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea limitatamente alle guide alpine-maestri di alpinismo sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 12, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede, altresì, a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo regionale.

Articolo 7
(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento dei relativi esami.
2. I corsi teorico-pratici per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida, previsti dall'articolo 7 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, sono istituiti dalla Giunta regionale ed organizzati di norma mediante il Collegio regionale delle guide alpine della Liguria ovvero da Centri di Formazione Professionale specializzati nell'attività di montagna. Possono essere, altresì, istituiti corsi di specializzazione in peculiari discipline afferenti alle figure della guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida.
3. Ai corsi di formazione, da organizzarsi almeno ogni due anni, sono ammessi coloro che hanno l'età prescritta per l'iscrizione all'albo professionale. L'ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica; l'ammissione ai corsi di guida alpina è subordinata all'effettivo esercizio della professione di aspirante guida per almeno due anni.
4. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Regione, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine della Liguria, ai sensi dell'articolo 8.
5. I programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame sono determinati dal Collegio regionale delle guide alpine, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici nonché di accertamento, definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane e approvati dalla Regione.
6. Le attività previste dal presente articolo non determinano alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 8
(Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione)

1. Le prove finali conseguenti alla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 7 sono sostenute innanzi a una commissione esaminatrice nominata dalla Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine della Liguria, e composta da:
   a) il dirigente della struttura regionale competente in materia;
   b) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o suo delegato;
   c) due istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, indicati dal Collegio regionale delle guide alpine;
   d) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi indicati dal Collegio regionale delle guide alpine, di cui uno nominato dalla sezione regionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.);
   e) un medico esperto in medicina sportiva e/o d'urgenza, designato dalla federazione medico-sportiva regionale;
   f) un esperto in soccorso alpino, designato dalla delegazione ligure del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.
2. Per ogni membro della commissione, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), è nominato un membro supplente.
3. La partecipazione alle sedute della commissione avviene a titolo gratuito.

Articolo 9
(Validità dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione agli albi professionali ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica previsto dall'articolo 5 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e alla frequenza di apposito corso di aggiornamento professionale.

2. Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento ai principi di riforma degli ordinamenti professionali, la presente legge riconosce l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dal Collegio nazionale delle guide alpine.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, in riferimento ai principi di riforma degli ordinamenti professionali, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dal Collegio nazionale delle guide alpine e dagli enti previdenziali dei professionisti.
4. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'articolo 7, comma 8, della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Articolo 10
(Specializzazioni)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
   a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
   b) speleologia;
   c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine.
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del medesimo Collegio.

Articolo 11
(Collegio regionale delle guide alpine)

1. A norma dell'articolo 13 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine–maestri di alpinismo e delle aspiranti guide della Liguria.
2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte all'albo professionale della Regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.
3. L'assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.
4. Il Collegio regionale ha un direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici rappresentanti, di cui almeno i tre quarti devono essere guide alpine–maestri di alpinismo iscritti al relativo albo professionale, eletti dall'assemblea del Collegio tra i propri componenti, nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento del Collegio medesimo.
5. Il direttivo elegge il Presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio spettano alla Giunta regionale.
7. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto.
8. Le sedute del direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo.

Articolo 12
(Funzioni del Collegio)

1. Spetta all'assemblea del Collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio su proposta del direttivo.

2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, l'iscrizione nei medesimi, la sospensione e la cancellazione nonché il rilascio dei nullaosta di cui all'articolo 6, comma 3;
b) rilasciare agli iscritti all'albo la tessera di riconoscimento e il distintivo;
c) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) individuare le escursioni di maggiore impegno riservate alle guide alpine e definire il numero massimo di persone accompagnabili secondo le difficoltà della salita nelle varie zone della Liguria;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi e delle altre regioni;
f) esprimere parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
g) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
h) organizzare, avvalendosi della Commissione tecnica, ai sensi della l. 6/1989, i corsi di aggiornamento professionale;
i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
j) stabilire la misura del contributo annuale a carico degli iscritti;
k) svolgere ogni altra funzione non espressamente prevista tra quelle spettanti all'Assemblea.

Articolo 13
(Scuole di alpinismo e di sci alpinismo)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in apposito elenco.
3. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide alpine che formula il proprio parere in merito.
4. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 19 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Collegio regionale delle guide alpine e adotta i conseguenti provvedimenti.
5. La denominazione "Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Articolo 14
(Scuole e istruttori C.A.I)

1. Le scuole e gli istruttori del C.A.I. non sono soggetti alla presente legge.
2. All'attività delle scuole e degli istruttori del C.A.I. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15
(Doveri della guida alpina)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti agli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia profes-

sionale e a quanto previsto all'articolo 11 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il compenso spettante al professionista è determinato in base ai principi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

Articolo 16
(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni l'esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.
2. Chi, essendo iscritto ad un albo di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Liguria in violazione delle norme di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 a euro 516,00.
3. L'esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci alpinismo e, in ogni caso, l'apertura e l'esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate, in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1.549,00 a carico di ciascuna persona che pratica l'attività di guida alpina nell'ambito dell'organizzazione abusiva.
4. Il mancato rispetto delle tariffe professionali di cui all'articolo 18 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00; la reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci alpinismo comporta la revoca del riconoscimento.
5. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine iscritte all'albo professionale che si rendano colpevoli di violazioni di norme di deontologia professionale, ovvero di norme a carattere comportamentale previste dalla presente legge e dalla l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
   a) ammonizione scritta;
   b) censura;
   c) sospensione dall'albo per un periodo ricompreso nell'arco temporale da un mese a un anno;
   d) radiazione.

Articolo 17
(Norme finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto agli Albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide autorizzate all'esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. Le elezioni del primo direttivo del Collegio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 44

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Edoardo Rixi, Giancarlo Manti, Gino Garibaldi, Lorenzo Pellerano, Stefano Quaini, Marco Scajola, Sergio Scibilia, Della Bianca e Piredda in data 27 giugno 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 157;

b) è stata assegnata alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 30 giugno 2011;

c) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta 6 dicembre 2012;

d) la II Commissione consiliare non ha espresso il parere di cui all'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno avendo la V Commissione abrogato la norma finanziaria;

e) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2012;

f) la legge regionale entra in vigore il 3 gennaio 2013.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione della Commissione (Consigliere Rixi E.)

Il ruolo sociale delle Guide Alpine ha assunto negli anni sempre più valore e risvolti. La massificazione degli sport di montagna porta sempre più persone a frequentare vallate e pendii, spesso con preparazione ed esperienza inadeguata. L'importanza di una buona formazione viene spesso sottovalutata e la conseguenza è sotto gli occhi di tutti con il costante aumento del numero di incidenti spesso evitabili con piccole accortezze.

Apprendere le tecniche corrette ed eventualmente farsi accompagnare da professionisti qualificati sono due step che sicuramente aumentano la sicurezza dei frequentatori delle vallate alpine. L'istituzione di figure professionali adeguatamente preparate e il conseguente ruolo sociale ricoperto sono valori ormai universalmente riconosciuti.

Ad avvalorare questo status si possono riportare le numerose collaborazioni che i Collegi Regionali delle Guide Alpine, ove istituiti, stanno portando a termine con Regioni, Protezione Civile e numerose altre istituzioni locali sul piano turistico formativo di monitoraggio e sicurezza.

Il titolo di Guida alpina - Maestro di alpinismo rappresenta l'apice del percorso formativo e professionale.

La Guida Alpina - Maestro di alpinismo gode di assoluta autonomia e indipendenza in qualsiasi disciplina e su qualsiasi terreno. Caratteristiche comuni in tutte le guide alpine sono buona preparazione fisica, conoscenze tecniche, capacita didattiche, tanta esperienza e uno smisurato amore per la montagna. I difficili percorsi formativi sono incentrati proprio nello sviluppare questi caratteri. La delicatezza di un mestiere così complesso ha reso quindi necessario un riconoscimento professionale che in Italia è avvenuto il 2 Gennaio 1989 con l'approvazione della legge quadro nazionale.

Come in Italia lo stesso è accaduto in altri 16 paesi nel mondo che si sono quindi uniti nell'UIAGM (Unione Internazionale delle Associazioni Guide di Montagna).

Oltre la Guida Alpina - Maestro di alpinismo che, come detto, rappresenta l'apice del percorso formativo, vi è inoltre un livello immediatamente inferiore, ma di indubbia importanza: l' Aspirante Guida Alpina.

Anticamente l'Aspirante Guida Alpina era chiamato "portatore" e il ruolo era limitato all'accompagnare guida e cliente di cui caricava il bagaglio sulle spalle. In questa maniera poteva apprendere e percorrere le vie di salita per apprendere la professione. Col passare dei decenni il mestiere di Guida alpina acquisisce sempre più valenze professionali didattiche e formative in quanto non si limita più al semplice accompagnamento della nobiltà europea sulle principali vette alpine ma anche all'insegnamento delle tecniche a

clienti di ogni età e ceto sociale. Questa crescita professionale richiede un percorso formativo sempre più complesso. Il conoscere le vie di salita e sapersi muovere in montagna con sicurezza costituiscono le fondamenta su cui costruire il complesso impianto tecnico-didattico necessario ai nostri giorni per svolgere la professione. Nasce così la figura dell'Aspirante guida alpina, pur sempre un tirocinante, un apprendista della professione, ma gode di notevole autonomia organizzativa e gestionale.

Gli attuali percorsi formativi consentono all'Aspirante Guida di apprendere le nozioni e le tecniche fondamentali per garantire alla propria utenza la massima sicurezza.

Tuttavia l'Aspirante Guida alpina ha alcune limitazioni imposte dalla legge, può accompagnare solo a fianco di una Guida alpina sulle ascensioni di maggiore impegno, può insegnare solo se in organico ad una scuola di alpinismo autorizzata dalle istituzioni regionali.

Il titolo di Aspirante Guida è riconosciuto in tutti gli stati dell'Unione Europea.

Dopo una fase di apprendistato obbligatorio della durata di due anni, l'Aspirante Guida può accedere ai corsi di formazione per Guida Alpina - Maestro di alpinismo.

Le competenze dell'Aspirante Guida alpina sono:

- *Accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna e su sentiero;*
- *Accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;*
- *Insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.*

L'Aspirante Guida può esercitare l'insegnamento sistematico solo nell'ambito di una scuola autorizzata.

I Settori operativi della Guida Alpina – Maestro di alpinismo sono invece:

- *Arrampicata su roccia naturale - accompagnamento ed insegnamento;*
- *Alta montagna e ghiaccio - accompagnamento ed insegnamento;*
- *Scialpinismo - accompagnamento ed insegnamento;*
- *Escursionismo - accompagnamento ed insegnamento;*
- *Soccorso Alpino Lavori in forte esposizione – sovraintendenza;*
- *Torrentismo o canyoning;*
- *Arrampicata sportiva su strutture artificiali;*
- *Competizioni di arrampicata sportiva (in collaborazione con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana);*
- *Consulenza sull'agibilità di piste sciistiche soggette a pericolo di valanga;*
- *Attrezzatura di falesie per l'arrampicata;*
- *Interventi su grandi alberi con tecniche alpinistiche;*
- *Educazione Ambientale;*
- *Accompagnamento nelle aree protette;*
- *Consulenze per aziende nel settore sport e sicurezza;*
- *Pubblica Istruzione, sviluppo e consolidamento delle abilità motorie nell'età evolutiva.*

Venendo a noi, a giugno 2011 è stato fondato il Gruppo Amici della Montagna. Il gruppo, assolutamente trasversale dal punto di vista politico, ha visto l'adesione del sottoscritto, dei Consiglieri Giancarlo Manti (Pd), Gino Garibaldi (Pdl), Stefano Quaini (SEL), Lorenzo Pellerano (Liste civiche per Biasotti), Marco Scajola (Pdl) e Sergio Scibilia (Pd). Per la Giunta regionale: Marylin Fusco, Gabriele Cascino, Angelo Berlangieri, Giovanni Boitano, Renata Briano, Renzo Guccinelli , Raffaella Paita e Giovanni Enrico Vesco.

Presidente del gruppo è stato eletto il sottoscritto, vicepresidenti Manti e Garibaldi, consigliere segretario Quaini.

L'associazione ha per finalità la promozione e la sensibilizzazione dell'azione legislativa al fine di valorizzare la montagna ligure. Nel contempo intende promuovere lo sviluppo sostenibile, migliorare la qualità della vita degli abitanti, proteggere il fragile ecosistema, conservare e perpetuare le culture e le tradizioni delle

montagne, rafforzare la governance dei territori montani. L'associazione opera attraverso l'impegno volontario e gratuito degli associati ed è attiva anche nell'organizzazione di escursioni, presentazioni di libri concernenti la montagna, e di tutte le attività che incentivano il contatto diretto con le aree montane della nostra regione.

Primo atto del Gruppo è stato la presentazione di una proposta di legge regionale "Ordinamento della professione di Guida Alpina" che ha come primi firmatari Edoardo Rixi, Giancarlo Manti, Gino Garibaldi, ma che è sottoscritta da Consiglieri di quasi tutti i gruppi.

La proposta di legge, che mi vede ora come relatore di Commissione, ha lo scopo di coprire un vuoto legislativo: la mancanza di un albo regionale delle guide alpine; vuoto che costringe i nostri migliori esperti di montagna ad iscriversi agli albi del Piemonte e della Valle D'Aosta.

I lavori in quinta commissione si sono svolti in un clima sereno e costruttivo, e di questo ringrazio il Presidente Manti; ha visto poi l'audizione del presidente regionale del Club Alpino Italiano Gianpiero Zunino ed in rappresentanza delle guide alpine (residenti in Liguria ma iscritte presso altri collegi regionali) Palazzo, Cavanna e Vigiani che, con il loro contributo, hanno aiutato a sviscerare i quesiti tecnici legati alla proposta di legge.

In conclusione mi aspetto l'approvazione all'unanimità della proposta di legge, che quindi sarà legge regionale a tutti gli effetti, ma che non prevede un contributo economico da parte di Regione Liguria, a differenza delle altre regioni italiane. Mi auspico quindi che nell'immediato futuro si possa aprire una discussione con l'Assessore al Bilancio per garantire una base finanziaria, che non potrà che essere di lieve entità, viste le difficoltà che incontrano le regioni, compresa la nostra, nella gestione dei soldi pubblici.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge 2 gennaio 1989, n. 6 è pubblicata nella G.U. 12 gennaio 1989, n. 9;*
- *La legge 8 marzo 1991, n. 81 è pubblicata nella G.U. 16 marzo 1991, n. 64.*

Note all'articolo 6

- *Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 è pubblicata nella G.U. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.;*
- *La direttiva 2005/36/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 2005, L255/22;*
- *La direttiva 2006/100/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 20 dicembre 2006, n. 141*

Note all'articolo 9

- *Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è pubblicato nella G.U. 13 agosto 2011, n. 188;*
- *La legge 14 settembre 2011, n. 148 è pubblicata nella G.U. 16 settembre 2011, n. 216.*

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012 N. 45

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale))

1. Il titolo della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso".

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle società di mutuo soccorso".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle suddette associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle società di mutuo soccorso".

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "dei sodalizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle società di mutuo soccorso".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "delibera inoltre" sono inserite le seguenti: ", compatibilmente con le disponibilità di bilancio,".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle società di mutuo soccorso".
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle società di mutuo soccorso".
5. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
   "3. Per la definizione delle iniziative di cui al presente articolo è costituito un Comitato scientifico composto da cinque membri, nominati dalla Giunta tenendo conto delle designazioni dei coordinamenti liguri delle società di mutuo soccorso, della Federazione Operaia Cattolica Ligure, dell'Università degli Studi di Genova e dell'Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore). Il suddetto Comitato opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.".
6. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "può concedere alle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: ",

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può concedere alle società di mutuo soccorso iscritte nella specifica sezione del Registro regionale del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "60 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30.000,00" e le parole "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 10.000,00".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 13/1994 è sostituito dal seguente:
   "3. I contributi vengono concessi alle società di mutuo soccorso le cui iniziative di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria siano finalizzate alla utilizzazione di immobili o di porzioni di essi di proprietà delle società stesse, di enti pubblici o di soggetti privati. Nel caso di immobili di proprietà di soggetti privati l'erogazione del contributo è subordinata all'esistenza di un contratto di locazione della durata di almeno quattro anni dalla data di conclusione dei lavori di ristrutturazione.".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 13/1994)

1. L'articolo 5 della l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 5
(Modalità per la richiesta dei contributi)

1. La Giunta regionale determina, sulla base della disponibilità di bilancio, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4.
2. I suddetti contributi devono essere richiesti alla Regione Liguria direttamente dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 45

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Angelo Berlangieri, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 88 in data 19 ottobre 2012;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 ottobre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 248;

c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 25 ottobre 2012;

d) la V Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 6 dicembre 2012;

e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2012;

g) la legge regionale entra in vigore il 3 gennaio 2013.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1
- *La legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 è pubblicata nel B.U. 30 marzo 1994, n. 8.*

Nota all'articolo 3
- *La legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2012, n. 22.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura – Settore Sport, Tempo libero, Programmi culturali e Spettacolo.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012 N. 46

Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "dicembre e gennaio." è inserito il seguente periodo: "Le Province, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata la caccia a causa della presenza di neve, allo scopo di ricondurre la popolazione di cinghiali a livelli sostenibili, garantiscono il raggiungimento del contingente prestabilito, attuando i piani di abbattimento con l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 2. A tal fine i soggetti incaricati degli abbattimenti sono allertati con un giorno di preavviso dalla Provincia interessata.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 46

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Valter Giuseppe Ferrando, Antonino Miceli, Alessio Cavarra e Sergio Scibilia in data 26 novembre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 256;

b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 27 novembre 2012;

c) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta 10 dicembre 2012;

d) è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2012;

e) la legge regionale entra in vigore il 3 gennaio 2013.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 47

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
   "b)per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq.;"

Articolo 2
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alla dichiarazione di inizio di attività" sono sostituite dalle seguenti: "a SCIA".

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12".

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
   "2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.".
3. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
4. Il comma 3 bis dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
   "3 bis. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 può stabilire le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.".

Articolo 4
(Modifica all'articolo 60 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12".

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 80 della l.r. 1/2007)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli impianti esistenti devono dotarsi di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale.".
2. Al comma 2 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "autorizzazioni" sono inserite le seguenti: "e degli altri titoli abilitativi" e le parole: "o, su sua rinuncia, al titolare dell'autorizzazione dell'impianto." sono sostituite dalle seguenti: ", salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.".
3. Il comma 3 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
   "3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. All'interno dei centri abitati possono essere posti vincoli che sono stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera d).".

Articolo 6
(Modifica all'articolo 113 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
   "2 ter. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può ogni anno stabilire l'effettuazione delle vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 2.".

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 115 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 115 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 115
(Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.".

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 116 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo116
(Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.
3. Gli esercizi di cui all'articolo 58 osservano l'orario dell'attività prevalente.".

Articolo 9
(Modifica all'articolo 126 della l.r. 1/2007)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", previa comunicazione al Comune competente per territorio".

Articolo 10
(Modifica all'articolo 127 della l.r. 1/2007)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", previa comunicazione al Comune competente per territorio.".

Articolo 11
(Modifiche all'articolo 139 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 139 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "euro 250" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000" e le parole: "euro 2.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000".

Articolo 12
(Modifica all'articolo 141 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
   "2 bis. Chiunque violi le disposizioni sugli outlet di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e bis), nonché quelle contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al

dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 relative alla medesima tipologia distributiva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.".

Articolo 13
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012 N. 47

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 94 in data 23 novembre 2012;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 novembre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 257;
c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 novembre 2012;
d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 13 dicembre 2012;
e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2012;
f) la legge regionale entra in vigore il 19 dicembre 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Il testo in approvazione comporta modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 "Testo Unico in materia di commercio" in attuazione della direttiva 2006/123/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno".

Con il recepimento della Direttiva, le regioni sono state chiamate da parte loro a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività e servizi e ad effettuare un monitoraggio dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l'esercizio di tali attività. A tal fine sono stati censiti tutti i procedimenti da esse disciplinati in materia di accesso alle attività di servizi al fine di effettuare la necessaria valutazione reciproca tra stati.

A seguito di tale monitoraggio si è reso necessario procedere ad alcune modifiche all'interno della legisla-

zione relativa al settore del commercio e conseguentemente la regione ha provveduto alla revisione del testo unico in materia di commercio.

In seguito ad ulteriori normative statali si è formato un nuovo quadro normativo che contempla altresì la liberalizzazione delle attività in materia economica e di semplificazione amministrativa.

Emerge che la nuova programmazione commerciale ed urbanistica regionale deve essere caratterizzata da criteri ed indirizzi esclusivamente connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali.

La nuova programmazione commerciale ed urbanistica viene esaminata parallelamente al presente disegno di legge vista la stretta correlazione tra le norme che regolamentano i procedimenti amministrativi per il settore del commercio al dettaglio in sede fissa, gli indirizzi e criteri di natura programmatoria, sia commerciale che di urbanistica commerciale, emanati per una loro omogenea applicazione nel territorio regionale da parte degli enti locali e degli operatori privati del settore.

Si tratta di un sistema di regole che tiene conto della necessità di contemperare il rispetto del principio della libera concorrenza e del libero mercato con quello teso a soddisfare le esigenze del cittadino-consumatore con una offerta commerciale adeguata.

Il disegno di legge, composto da dodici articoli, è stato sottoposto ad audizioni ed approvato con emendamenti a maggioranza dalla IV Commissione consiliare nella seduta del 13 dicembre 2012.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)

Il commercio delega esclusiva della Regione Liguria rappresenta una risorsa fondamentale. Il testo di legge recepisce le indicazioni della direttiva Bolkestein.

Il provvedimento intende favorire una migliore integrazione del mercato per meglio contemperare l'esigenze delle imprese con quelle dei consumatori.

Un fattore positivo l'approvazione dell'emendamento del Pdl sulle strutture di media distribuzione in merito alle metrature relative ai 1500 mq.

È per questi motivi che in Commissione abbiamo espresso il nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Politiche di Sviluppo del Commercio.

Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)*